# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2128)

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SPANO, NOCI, PETRONIO, e BARSACCHI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1982**

## Aumento del contributo dello Stato a favore dell'ENIT

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 novembre 1981, n. 648, ha provveduto al riordinamento ed al rifinanziamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

La legge è stata approvata dal Parlamento dopo sette anni circa dalla prima proposta di adeguamento dei mezzi finanziari dell'Ente, con una previsione di contributo dello Stato pari a 30 miliardi di lire corrispondenti alla richiesta di adeguamento finanziario formulata nel 1975 dai vari settori del turismo interessati al potenziamento dell'attività promozionale all'estero dell'Ente.

Il fondo di 30 miliardi di lire previsto dall'articolo 13 della legge n. 648, quindi, appare del tutto inadeguato rispetto ai fabbisogni reali di funzionalità e di operatività dell'Ente, che peraltro ha visto ulteriormente accresciute le sue funzioni come prevede l'articolo 2 della stessa legge n. 648.

Infatti il contributo dello Stato rappresenta appena la copertura delle previsioni di spesa corrente dell'Ente destinata al personale ed al funzionamento della sede centrale e delle delegazioni ed uffici esteri.

L'ENIT, quindi, non è nelle condizioni di effettuare investimenti promozionali adeguati alle sue funzioni ed alle reali esigenze di presenza, promozione, pubblicità e iniziativa sui mercati esteri affidategli dalla legge, potendo operare soltanto con i mezzi derivanti dagli arretrati corisposti per gli esercizi 1980 e 1981, previsti dall'articolo 13 della legge stessa.

Oltre al forte aumento degli oneri derivanti dalle spese per il personale conseguenti alla assunzione di circa 100 dipendenti provenienti dagli enti soppressi, l'ENIT ha visto accrescere pesantemente le spese di funzionamento delle sedi in conseguenza della rilevante lievitazione relativa ai beni acquistati dall'Ente per la sua attività. Inoltre, gravano sul bilancio dell'Ente i disavanzi di amministrazione realizzati negli esercizi precedenti l'approvazione della nuova legge per il rilevante squilibrio tra le

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

spese di funzionamento dell'Ente e le sue entrate effettive, pari a 7 miliardi di lire.

Il bilancio dell'Ente, quindi, si presenta fortemente contraddittorio rispetto alla volontà espressa dal Parlamento e dal Governo di potenziare concretamente le sue possibilità operative, per un adeguato sviluppo dell'apporto valutario del turismo estero idoneo ad allentare i vincoli esterni della nostra economia ed a compensare il disavanzo della nostra bilancia dei pagamenti.

Ciò premesso, il presente disegno di legge indica in 100 miliardi il contributo dello Stato necessario per porre l'Ente in condizione di svolgere attivamente le funzioni e le attività istituzionali, considerato che tale ipotesi è stata accolta in varie sedi quale ipotesi realistica, come testimoniano, peraltro, le dichiarazioni formulate dagli esponenti dei vari gruppi politici in sede di discussione della legge n. 648 ed in altre autorevoli occasioni, come quella relativa alla elaborazione del « Piano nazionale » per il turismo, collegato al piano triennale per l'economia 1981-83.

Infine, il disegno di legge, allo scopo di provvedere ad assicurare una migliore funzionalità degli organi di amministrazione dell'Ente, che rappresentano un vasto arco di componenti pubbliche, sociali ed economiche, prevede una modifica all'articolo 6, ultimo comma, della legge n. 648, per assicurare che le riunioni del consiglio di amministrazione possano essere valide in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo dello Stato per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente nazionale italiano per il turismo è elevato a 100 miliardi di lire a decorrere dall'esercizio finanziario 1983.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante modifica da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1983, ai sensi dell'articolo 13 della legge 14 novembre 1981, n. 648.

Art. 2.

Le riunioni del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con non meno di un terzo dei componenti e le relative delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti.